

Consiglio dei ministri. L'attuazione delle disposizioni europee

Sulle agenzie di rating le sanzioni della Consob

Le penalità potranno andare da 5mila a 500mila euro

Rossella Bocciarelli
ROMA

Arriva il controllo di vigilanza sulle Agenzie di rating, accusate di aver contribuito ad acuire la crisi finanziaria internazionale nelle sue varie fasi, prima perché troppo miopi sulla finanza speculativa, poi perché eccessivamente allarmiste sulla solvibilità di alcuni paesi (si veda il Sole 24 Ore del 15 settembre). Il Consiglio dei ministri, in attuazione del regolamento della Comunità europea n.1060 del 7 dicembre 2009, successivamente recepito dalla legge comunitaria, ha varato ieri il decreto delegato che attribuisce alla Consob le competenze sulla vigilanza delle agenzie di rating che opera-

no in Italia, prevedendo altresì una attiva collaborazione attraverso lo scambio diretto di informazioni con le autorità del settore (Bankitalia, Isvap e Covip).

La Commissione avrà, quindi, il potere di indagare e sanzionare sulle varie Standard & Poor's, Moody's e Fitch. La nuova normativa disciplina anche le sanzioni: vengono estese quelle amministrative, già previste in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione, anche agli analisti e ai dipendenti delle agenzie e ad altri soggetti che partecipano all'emissione dei rating. Per chi non rispetta le condizioni dettate dal regolamento europeo per l'emissione del rating o svolge abusivamente le attività riservate o viola gli obblighi di astensione fissati in caso di esistenza di conflitto d'interessi, ci sarà una multa da 5 mila fino a 500mila euro.

La stretta regolamentare, collocata, a livello continentale, nell'ambito della riforma che prevede la nascita a partire da genna-

io 2011 delle tre nuove authority europee (quella sui mercati finanziari si chiamerà Esma e avrà sede a Parigi) è scattata, in realtà, per le agenzie di rating, già il 7 giugno scorso. A partire da quella data, infatti, chi intendeva rilasciare pagelle relative a operatori del mercato europeo ha avuto tempo fino allo scorso 7 settembre per fare la sua domanda di registrazione presso il Cesr (il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari). Quest'ultimo ha poi provveduto a smistare le domande alle autorità nazionali competenti. Così, su un totale di circa 40 richieste avanzate in sede Cesr, quelle di competenza Consob sono state 7 (dunque, accanto alle subsidiary italiane delle tre grandi agenzie sopra citate, ci sono anche altri quattro operatori che già hanno presentato la loro application form per poter dare i voti alle società italiane.)

La decisione del consiglio dei ministri di ieri arriva a introdurre con grande tempismo (il regolamento europeo concedeva in-

fatti ai singoli stati 12 mesi di tempo e aveva una deadline fissata al 7 dicembre 2010) una vigilanza di tipo pubblicistico su questo settore. Quello delle agenzie di rating è infatti un campo nel quale storicamente la resistenza ad accettare un controllo esterno è stata molto forte.

Il rating, sostenevano le agenzie, non è altro che un'opinione espressa; se poi, con il tempo questa opinione è divenuta così autorevole da essere utilizzata come una sorta di metro di misura universale per i mercati non è colpa nostra, obiettavano, in particolare, le grandi agenzie americane che si appellavano alla libertà di espressione tutelata dalla Costituzione Usa. Alla fine, sull'onda della crisi finanziaria internazionale è invece prevalsa la necessità dell'interesse pubblico di tutelare il risparmio. Su pressione dei singoli stati, l'Europa ha fatto fronte comune: a vigilare sull'operato delle agenzie non sarà quindi solo l'Italia ma tutti e 27 gli stati dell'Unione.

Ex municipalizzate quotate



Per il fondo Chiamparino pensa a Cdp

L'Anci guarda a investitori istituzionali come la Cassa depositi e prestiti ed F21, ma anche a privati, per il fondo che rilverà le quote delle ex municipalizzate quotate. «Pensiamo a un sistema di governance più competitivo e allargato» ha detto il presidente Sergio Chiamparino.

Gli altri provvedimenti. Il sistema centralizzato consentirà di snellire le autorizzazioni

Sportello unico della Difesa per facilitare le attività commerciali

Elena Simonetti

Il Governo mette in cantiere lo sportello unico per le industrie della Difesa. Il Consiglio dei ministri ha varato ieri un disegno di legge delega destinato a semplificare le procedure autorizzatorie vigenti nel settore degli armamenti in attuazione della direttiva 2009/43/Ce. Il provvedimento sarà trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare e fissa i principi in base a cui l'Esecutivo dovrà attuare la riforma entro 3 mesi

dalla sua entrata in vigore. Il sistema informatico centralizzato, che consentirà di snellire il rilascio dei permessi (delocalizzazioni produttive, costituzione di società transnazionali,

TACHIGRAFI SENZA TRUCCO
Primo via libera allo schema di decreto legislativo che potenzia i sistemi per evitare la contraffazione delle apparecchiature

operazioni di finanziamento estero su estero), sarà gestito da un'apposita unità del ministero degli Esteri.

Sciolto anche il nodo della copertura finanziaria: lo sportello unico riceverà uno stanziamento di 1,9 milioni di euro nel prossimo biennio mentre gli oneri per le prestazioni e i controlli da parte delle autorità amministrative saranno posti a carico delle imprese secondo tariffe commisurate al costo del servizio. Il Ddl delega prevede inoltre un'al-

leggerimento delle pratiche sulla commercializzazione delle armi sportive o da caccia e delle cartucce a uso industriale. Restano fermi i divieti inerenti misure di embargo o restrizioni per i paesi in situazioni di tensione o conflitto armato e particolari tipi di armi (come mine anti-uomo e munizioni a grappolo) ed è previsto un inasprimento delle sanzioni penali e pecuniarie (dal tetto massimo di 150mila euro), per la trasgressione degli obblighi di comunicazione.

Primo sì dell'Esecutivo anche allo schema di Dlgs che recepisce le direttive 2009/4/Ce e 2009/5/Ce sul potenziamento dei requisiti tecnici che impediscono la contraffazione

dei dispositivi per il controllo della velocità degli automezzi pesanti. I tachigrafici dovranno essere dotati di nuove apparecchiature che impediscano l'alterazione o lo scambio elettronico dei dati, mentre le pattuglie della polizia stradale riceveranno strumenti elettronici di conferma della firma digitale che certifica la registrazione delle informazioni.

Via libera anche al nuovo regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Dpr, emanato in virtù delle disposizioni contenute nel Dlgs 217/2005, sarà sottoposto al parere del Consiglio di Stato prima dei requisiti tecnici che impediscono la contraffazione

spazio alla partecipazione del Corpo nelle operazioni di protezione civile con la costituzione di appositi «servizi di colonna mobile regionale».

Il Governo ha, infine, deciso di impugnare di fronte alla Corte costituzionale le leggi regionali della Calabria (n. 16/2010) per alcuni impegni di spesa incompatibili con il piano di rientro del debito del servizio sanitario e del Friuli Venezia Giulia (n. 12/2010) in tema di appalti pubblici nella parte sulle procedure di affidamento di servizi e lavori in economia poiché ritenute invasive di competenze assegnate allo Stato in via esclusiva.

Diritto societario. Le indicazioni dei notai del Triveneto

Nelle Srl assemblee con gestione autonoma

Angelo Busani

Una nuova edizione delle massime di comportamento in materia societaria è stata rilasciata dal Comitato notarile del Triveneto il quale, da anni, con questa periodica pubblicazione di principi finalizzata a coniugare teoria e prassi, ha assunto un ruolo di primaria autorevolezza a livello nazionale, nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto societario. Vediamo qui di seguito i principali passaggi di queste nuove massime che saranno presentate oggi a Mestre nel corso di un convegno che si terrà all'hotel Laguna palace (viale Ancona 2).

Conferimenti in natura

Nell'intento di dare certezza di data al conferimento in natura, si può stabilire intanto una data di sua imputazione al patrimonio netto (sotto la condizione risolutiva dell'iscrizione della delibera di aumento). Con l'iscrizione della delibera, il conferimento potrà poi essere imputato a capitale sociale.

Il conferimento nella Spa

Il procedimento di cui all'articolo 2343-ter del Codice civile, del resto, può avere a oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura a prescindere da una sua iscrizione nel bilancio del soggetto conferente. Quindi non sussistono limiti al conferimento di aziende o di rami d'azienda, di beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori, di beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

Azioni non dematerializzate

In assemblea possono intervenire gli azionisti iscritti a libro soci. Nel caso di cessione di azioni mediante girata, può intervenire il giratario di un titolo dal quale risulti una serie continua di girate,

indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nel libro soci. Nel caso di cessione mediante transfert, il cessionario può intervenire se sia avvenuto il doppio annotamento (sul titolo e nel libro soci) o se a suo favore sia rilasciato un nuovo titolo.

Deposito delle azioni

Se lo statuto non dice nulla, all'assemblea partecipa chi esibisce le azioni. Se lo statuto prevede il deposito delle azioni e ne vieta il ritiro, all'assemblea partecipa chi deposita e non può partecipare chi acquista i titoli nel periodo in cui sono depositati. Se infine lo statuto prevede il deposito ma consente il ritiro, all'assemblea partecipa chi ha depositato (anche se abbia ritirato i titoli) a meno che si presenti in assemblea un altro soggetto che dimostri di aver comprato i titoli depositati e poi ritirati prima dello svolgimento dell'assemblea.

Diritto di opzione

Se agli amministratori è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, le formalità previste dal comma 6 dell'articolo

2441 del Codice civile si applicano, se compatibili, sia alla delibera dell'assemblea dei soci di delega, sia alla delibera delegata assunta dall'organo amministrativo. In particolare, prima della adozione della delibera delegata, gli amministratori devono predisporre una relazione (da comunicare al collegio sindacale e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio) dalla quale risulti l'attualità delle ragioni che escludono l'opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo. È inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del prezzo di emissione.

Assemblea di Srl

Lo statuto della Srl può disciplinare con la più ampia autonomia la convocazione delle assemblee, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte dal Codice civile per la convocazione di assemblea di Spa. Cosicché è possibile attribuire il potere di convocazione dell'assemblea a uno o più amministratori, sindaci o soci. In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza spetta ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all'approvazione dei soci e cioè ai singoli amministratori e a una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

Fusione e scissione

È possibile che l'entità del capitale sociale delle società che rappresentano l'esito delle procedure di fusione e scissione sia inferiore all'entità del capitale sociale delle società che sono state coinvolte in tali procedure.

Commercio. Approvati gli standard Incoterms 2010

Dal 1° gennaio le nuove regole delle compravendite internazionali

Alessandro Galimberti
MILANO

Dal primo gennaio del prossimo anno cambieranno le regole e gli standard delle compravendite internazionali per le tutte aziende impegnate in attività di import ed export.

Si tratta delle revisione, per consuetudine ormai a scadenza decennale, degli standard dell'*International commercial terms* (Incoterms), che nella nuova formulazione riducono le regole oggi in vigore e soprattutto introducono nuovi parametri di riferimento per la responsabilità delle parti delle transazioni.

In particolare i giuristi dell'organizzazione internazionale di imprese, che impegnano ormai 90 paesi ed è presente in 140 nazioni, hanno fissato i nuovi canoni del Dat (*Delivered at terminal*) e del Dap (*Delivered at place of destination*).

Secondo i promotori di Incoterms 2010 della Camera di commercio internazionale, si tratterà di una vera e propria rivoluzione, che cambierà le abitudini e le prassi commerciali, fissando nuovi paletti nel trasferimento di responsa-

bilità sullo scambio di merci.

La revisione 2010 - che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 - oltre a ridurre le regole da 13 a 11, con la soppressione di quattro "termini", con il Dat fissa quale luogo di consegna il terminal, attualmente molto utilizzato soprattutto per la merce che viaggia in container.

Il luogo convenzionale di adempimento dell'obbligo-

LA SEMPLIFICAZIONE

Snellisce le disposizioni sulle transazioni con effetti sulle responsabilità negli scambi

zione comporterà nuovi equilibri nel campo delle assicurazioni delle merci, della consegna e dei relativi costi. L'attualizzazione delle prassi commerciali servirà a dare un quadro di maggiore certezza agli scambi internazionali, adeguando le regole agli standard resi possibili dalla tecnologia.

I "termini" di consegna attualmente in vigore sono

le regole Incoterms 2000 sono il Daf (*delivered at frontier: confine specifico*), Des (*delivered ex ship*), Deq (*delivered ex quay*), Ddu (*duty unpaid*) e Ddp (*delivered duty paid*). Ogni singola sigla codificata nell'Incoterms definisce chiaramente chi debba accollarsi i costi e le responsabilità per ogni parte di trasporto, per i costi doganali in partenza e in arrivo, per i costi assicurativi.

Il testo di Incoterms, che è un marchio registrato, è ancora in fase di traduzione da parte di Icc Italia, il comitato nazionale dell'organizzazione, e sarà disponibile per la fine di novembre, preceduto da note esplicative e raccomandazioni per un utilizzo corretto dei "termini" da parte degli operatori al fine di ridurre malintesi e contestazioni.

Le regole Incoterms, create per la prima volta nel 1936 ed affermatesi ormai nelle transazioni in tutto il mondo, sono state regolarmente aggiornate nel tempo per tenere il passo con gli sviluppi del commercio internazionale, l'incremento delle comunicazioni elettroniche e le nuove esigenze di sicurezza nei trasporti.

Il quadro

Gli Incoterms

Gli Incoterms, contrazione di *International Commercial Terms*, sono i termini commerciali che individuano le responsabilità, le spese e i rischi connessi alla consegna della merce nelle compravendite internazionali

Revisione decennale

Le regole delle transazioni internazionali vengono convenzionalmente aggiornate

ogni 10 anni. La revisione 2010, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, riduce le regole da tredici a undici, con la soppressione di quattro termini e la creazione di due nuovi: il Dat, che prende in considerazione quale luogo di consegna il Terminal - ormai molto utilizzato soprattutto per la merce in container - e il Dap, *delivered at place of destination*. Il nuovo testo sarà disponibile alla fine di novembre

Regole globali

I "termini" del commercio internazionale sono stati creati per la prima volta nel 1936 e poi regolarmente aggiornati nel tempo per tenere il passo con gli sviluppi del commercio internazionale, l'incremento delle comunicazioni elettroniche e le nuove esigenze di sicurezza nei trasporti. Attualmente sono applicati in 140 paesi in tutto il mondo

Autotrasporto. Lotta agli abusivi

Cauzioni leggere se il veicolo è comunitario

Maurizio Caprino
ROMA

Trattamento diverso tra conducenti comunitari ed extracomunitari e possibilità futura di pagare le multe anche con bancomat e carta di credito. C'è anche questo nella circolare sul giro di vite estivo sul cabotaggio e contro autotrasportatori abusivi (in particolare stranieri), committenti del trasporto e vettori. La nota, resa nota ieri, è del dipartimento Pubblica sicurezza, è stata firmata il 15 settembre e riporta pure l'instestazione del dipartimento Trasporti, perché vanno coordinate la riforma del codice della strada (legge 120/10) di fine luglio e le novità arrivate poco dopo con la conversione in legge del decreto Tirrenia (legge 127/10). Provvedimenti che hanno inciso sulla disciplina di settore (leggi 298/74 e Dlgs 286/05) così tanto che la circolare dà solo prime disposizioni operative e preannuncia una direttiva Interno-Trasporti.

Sul fronte degli abusivi che effettuano con veicoli immatricolati all'estero trasporto internazionale o cabotaggio, si applicano le regole dell'articolo 207 del codice della strada: sugli stranieri pagamento immediato della multa o cauzione (se s'intende presentare ricorso) o fermo amministrativo del veicolo (se l'autista non ha soldi o rifiuta di pagare).

Sulla cauzione si spiega che l'importo ordinario (la metà del massimo editale) si applica solo se il veicolo è immatricolato in uno stato extra-Ue; se è comunitario o di un paese See (Spazio economico europeo) si paga il minimo (probabilmente per evitare procedure d'infrazione Ue, già subite dall'articolo 207). La somma incassata dagli agenti andrà conservata in ufficio e versata con modello F23 se il ricorso sarà respinto.

Sul fermo amministrativo si precisa che il veicolo non può es-

sere affidato subito in custodia agli interessati, ma va portato in un deposito autorizzato (il *custode-acquirente*). Ciò aumenta le garanzie di riscossione, ma pure le spese per le prefetture, i cui fondi specifici erano stati molto ridotti. Il fermo non termina col pagamento della multa come normalmente avviene con l'articolo 207, ma dopo tre mesi (lo stabilisce la legge 298/74); ma dopo che si è pagata la multa o la cauzione o comunque dopo 60 giorni si può ottenere il veicolo in custodia.

Per ridurre questi casi ed evitare pagamenti con denaro falso, si doteranno le pattuglie di Pos. Ma prima dovranno andare in porto le trattative con i cir-

GANASCE PIÙ STRETTE

Dopo il fermo amministrativo il camion va affidato a un deposito autorizzato fino al saldo della multa

cuiti interbancari per far sì che la transazione avvenga pro soluto come impone la contabilità di stato e non pro solvendo come nella normale pratica commerciale.

Sul fronte delle responsabilità di vettore e committente, quando il contratto di trasporto non è in forma scritta, è determinante che l'autista venga munito di istruzioni (che possono essere contenute anche nella scheda di trasporto). Infatti, se l'autista viene colto in eccesso di velocità o in violazione dei tempi di guida a riposo, gli agenti devono controllare che le istruzioni non siano tali da comportare queste violazioni. Se non sono a bordo o sono incompatibili col codice, scatta per vettore e committente la stessa multa prevista per l'autista.

Previdenza. Con la rata di settembre

L'Inps recupera le quattordicesime se mancano i requisiti

Arturo Rossi

Brutte sorprese per i pensionati che hanno percepito indebitamente la "quattordicesima" relativa al 2008; con la rata di settembre si sono visti decurtare la pensione. I recuperi sono conseguenti alla verifica generalizzata condotta dall'Inps, che è stata illustrata con messaggio 23402/2010.

È stata la legge 127/2007 a introdurre la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantatquattrenni.

Tale somma aggiuntiva era stata corrisposta, per l'anno 2008, insieme alla pensione di luglio, secondo gli importi previsti a seconda dei singoli casi. Agli interessati era stata contestualmente inviata una comunicazione nella quale si faceva riserva di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell'anno 2008. L'Istituto ha quindi proceduto alla verifica che ha interessato le pensioni, in essere al momento della lavorazione, i cui titolari aveva-

no usufruito della quattordicesima mensilità nel 2008. In particolare, con l'elaborazione eseguita nel corso del mese di luglio 2010, è stato effettuato il confronto fra l'importo erogato, sulla base dei redditi presunti, e l'importo effettivamente spettante, sulla base dei redditi consolidati del 2008.

La lavorazione ha comportato la convalida dell'erogazione nel caso in cui i redditi dichiarati non superassero i limiti stabiliti: il conguaglio, a credito o debito del pensionato, nell'ipotesi in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato. Nell'ipotesi di superamento dei limiti reddituali, o di omessa dichiarazione, si è proceduto alla revoca della prestazione.

Il recupero dell'intera somma aggiuntiva o del maggior importo corrisposto è stato effettuato a partire dalla rata di settembre a quella di dicembre 2010. Agli interessati viene inviata la comunicazione di differenza, a seconda del conguaglio a credito o a debito.

NOTIZIE

In breve

MINISTERO DEL LAVORO

Incollocabilità:

aggiornati gli importi

Il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità è pari a 235,51 euro. A stabilirlo è il decreto ministeriale del 22 giugno 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre. L'importo, aggiornato sulla variazione 2008-2009 dell'indice dei prezzi

al consumo, decorre dal 1° luglio 2010.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Partono da Pesaro le ispezioni del Cpgt

Iniziano il 22 settembre da Pesaro le ispezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, volte a verificare il rispetto dei principi di trasparenza e i criteri di assegnazione delle cause. A Pesaro le verifiche serviranno anche a far chiarezza sulle recenti inchieste che hanno coinvolto alcuni giudici.